SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1153)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, ROMEI, JERVOLINO RUSSO Rosa e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1980

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di enti, società ed istituzioni non statali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 11 febbraio 1980, n. 26, ha introdotto norme sul collocamento in aspettativa, anche per periodi superiori a quello previsto dalla legislazione vigente, del dipendente dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente civile o militare della pubblica Amministrazione, sia chiamato a prestare servizio all'estero. La nuova disciplina ha inteso portare serenità nelle famiglie, consentendo il ricongiungimento di coniugi ed evitando il pericolo di perdita del posto di lavoro di uno dei due. Le finalità della nuova legge sono apprezzabili sul piano umano e sociale.

Ma la pratica applicazione della stessa ha posto in evidenza situazioni di sperequazione tra i cittadini, tanto è che da qualche parte sono stati segnalati dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.

Essa, infatti, limitando i benefici al solo dipendente statale coniugato con altro dipendente appartenente alla pubblica Amministrazione (art. 1), discrimina tutti gli altri dipendenti statali che hanno l'unica colpa di aver sposato cittadini non dipendenti pubblici, ma andati all'estero per lavorare per conto di grandi e medie aziende di interesse nazionale o di istituzioni ed organismi che non rientrano nella cosiddetta « pubblica Amministrazione » in senso stretto (vedi Alitalia, aziende dell'ENI, dell'IRI, società private di progettazione ed esecuzione di lavori all'estero, ecc.). Per il coniuge di questi italiani, anche essi benemeriti servitori dell'Italia sui mercati internazionali, secondo la legge n. 26 del 1980, non vi è alcuna possibilità di ricongiungimento con la fami-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4